

**REGOLAMENTO D'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

- 1) Il Comune di Villa Lagarina è proprietario di impianti sportivi siti nelle tre frazioni di Villa Lagarina, Pedersano e Castellano, utilizzati, in base alle loro caratteristiche, principalmente per lo svolgimento dei seguenti sports: atletica, calcio, pallavolo, pallacanestro, pallamano, bocce, tennis.
- 2) La gestione degli impianti viene effettuata in una delle forme previste dall'art.88 D.P.G.R. 27.2.1995 n° 4/L, privilegiando peraltro, per ragioni di economicità e razionalità d'uso, l'affido con atto di concessione a terzi aventi i requisiti di cui alla lettera B - 3° comma del citato art. 88.
- 3) Ogni qualsiasi decisione inerente la gestione degli impianti o interventi da effettuarsi sugli stessi, deve essere preventivamente sottoposta al parere consultivo della Commissione comunale per lo sport.
- 4) La scelta del concessionario, viene effettuata previo confronto concorrenziale tra tutti i soggetti richiedenti o individuati dalla Amministrazione, sulla scorta di idoneo capitolato d'onere predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale, contenente tutti gli elementi ritenuti utili per garantire una corretta e ottimale gestione. In caso di esito negativo del confronto concorrenziale, è consentito l'esperimento della procedura negoziale diretta con uno o più soggetti individuati dall'Amministrazione.
- 5) Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approverà idoneo schema tipo di capitolato d'onere costituente il riferimento base per l'affido concreto, di volta in volta, della gestione degli impianti, come detto al precedente art. 4.
- 6) L'affido materiale della gestione viene disciplinato con apposito atto di concessione stipulato sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso stabilente:
 - modalità pratiche di gestione e funzionamento;
 - modalità di recesso e rinnovo;
 - modalità di calcolo e pagamento del canone annuo dovuto;
 - diritti e doveri del concessionario;
 - garanzie da prestarsi dallo stesso per il corretto utilizzo degli impianti.

- 7) L'atto di concessione verrà sempre stipulato a titolo oneroso, parametrando il canone annuo ai costi di esercizio e manutenzione. Lo stesso potrà prevedere anche la corresponsione di contributi a carico del Comune ed in favore del concessionario, in caso di soggetto gestore avente prevalenti scopi e finalità non di lucro.
- 8) La gestione degli impianti, da parte del concessionario, dovrà essere effettuata rispettando i seguenti principi di fondo:
- razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
 - conservazione in ottimo stato di funzionamento degli impianti stessi;
 - accollo totale degli oneri di gestione, manutenzione ordinaria, eventuali danni derivanti dall'utilizzo, con l'obbligo del ripristino immediato;
 - assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, a mezzo idonee coperture assicurative;
 - concessione in uso a terzi, compatibilmente con il normale utilizzo, nel rispetto della destinazione d'uso e comunque in accordo preventivo con l'amministrazione proprietaria;
 - valutazione di eventuali interventi strutturali o di manutenzione straordinaria, in accordo con l'amministrazione.
- 9) Per i fini di cui sopra, entro il 31 dicembre di ciascun anno il concessionario presenterà idonea e documentata relazione evidenziante l'andamento, anche economico, della gestione, problemi ed esigenze, proposte di razionalizzazione e intervento.
- 10) La politica tariffaria per l'utilizzo degli impianti, sentito il concessionario in prima istanza verrà stabilita dal Consiglio Comunale. I successivi eventuali aggiornamenti, di competenza giuntale, verranno effettuati entro il 31 ottobre di ciascun anno, a valere per quello successivo.
- 11) Il concessionario, in accordo con l'Amministrazione, metterà a disposizione idonei spazi e fasce temporali di utilizzo, sulla scorta di richiesta di associazioni sportive, gruppi giovanili, popolazione scolastica, ecc.. A favore dei soggetti sopra evidenziati, verranno stabilite tariffe d'uso agevolato.
- 12) Per esigenze istituzionali proprie, l'Amministrazione si riserva, previo congruo avviso al concessionario, l'utilizzo gratuito in ogni momento degli impianti.

- 13)** Compatibilmente con la loro destinazione d'uso gli impianti, in accordo preventivo con il concessionario, potranno essere utilizzati anche da terzi o dall'Amministrazione stessa, per manifestazioni culturali, sociali, civili e in generale del tempo libero, comunque sempre di interesse collettivo.
- 14)** L'utilizzo di cui al precedente articolo, stante la destinazione d'uso ed il vincolo almeno quindicinale all'uso sportivo esistente su tutti gli impianti, non potrà essere di carattere generale.
- 15)** Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.1 (oggetto)

La gestione degli impianti sportivi viene disciplinata a termini del vigente regolamento comunale del presente capitolato e da singoli atti di concessione.

Art. 2 (durata)

La durata di ogni singola concessione è stabilita in anni 5, non tacitamente rinnovabili. Allo scadere del periodo iniziale si provvederà a nuovo affido di uguale durata allo stesso o diverso soggetto, individuato a termini del successivo art. 4.

Art. 3 (canone)

La concessione è a titolo oneroso e comporta il pagamento all'amministrazione di un canone annuo in 2 rate semestrali scadenti il 30/06 e il 31/12 di ciascun anno.

Art. 4 (scelta del contraente)

L'affido della gestione viene effettuato al miglior offerente con preferenza per soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 88, 3° comma, lett. B del D.P.G.R. 27.02.1995 n° 4/L e ciò sia in caso di confronto concorrenziale che procedura negoziale diretta.

Art. 5 (invito alla gara)

Per i fini di cui al precedente articolo l'amministrazione predispone idonea lettera di invito alla gara stabilente:

- canone annuo a base d'offerta;
- documenti da produrre a pena d'esclusione;
- garanzie contrattuali.

Art. 6 (atto di concessione)

L'affido materiale al soggetto vincitore viene effettuato con atto di concessione sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso stabilente:

- locazione, consistenza e stato di fatto degli impianti;
- importo canone annuo;
- orari di apertura e chiusura degli impianti;
- tariffe orari e di utilizzo;

- soggetti utilizzatori particolari;
- diritti e doveri del concessionario;
- diritti e doveri dell'amministrazione;
- garanzie assicurative;
- accollo spese di manutenzione e gestione ordinaria;
- penalità;
- cause e modalità di recesso;
- destinazione e vincolo all'uso sportivo;
- utilizzo per finalità diverse.

Art. 7 (subconcessione)

Non è consentita alcuna forma di subconcessione pena l'immediata rescissione dei rapporti contrattuali e il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all'amministrazione.

Art. 8 (controversie)

Eventuali controversie saranno devolute ad un collegio arbitrale di tre membri scelti di comune accordo, che deciderà senza formalità di giudizio. La sentenza arbitrale non è impugnabile e/ad essa dovrà essere data immediata attuazione. Tutte le spese sono a carico della parte soccombente salvo diversa e motivata ripartizione stabilita dal collegio arbitrale.

Art. 9 (risoluzione contrattuale)

In caso di gravi inadempienze al presente capitolato o al conseguente atto di concessione si farà luogo ad immediata risoluzione contrattuale senza alcuna formalità, salvo preavviso di un mese a mezzo R.A.R..

Art. 10 (norma finale)

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale dei singoli atti di concessione.

COMUNE DI VILLA LAGARINA PROVINCIA DI TRENTO

**Atto di concessione per l'affido in gestione degli impianti sportivi
in frazione Castellano (campo calcio, campo tennis, campo
bocce)**

L'anno 1996, addì _____ del mese di _____ alle ore 17.30, presso la Sede Municipale sono comparsi i signori:

- 1. Giordani dott. Mariano**, nato a Rovereto il 16.07.1954, residente a Villa Lagarina, legale rappresentante del Comune nella sua qualità di Sindaco pro tempore, a ciò autorizzato con Delib. giuntale n. __ dd. _____ (c.f. 00310910229).
- 2. Catarci Mauro**, nato a Rovereto il 20.02.1940, residente a Villa Lagarina legale rappresentante del Circolo Ricreativo, culturale, sportivo con sede a Castellano (c.f. 00389140229).

Premesso che con la sopracitata delib. giuntale è stato deciso di affidare al C.R.C.S. di Castellano la gestione degli impianti sportivi in oggetto a trattativa privata diretta, fra le parti come sopra costituite, in assenza di testimoni poiché tra loro d'accordo e autorizzati per legge a farlo, si conviene e si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE

1) Il Comune di Villa Lagarina, come sopra rappresentato, affida in gestione al C.R.C.S. a mezzo del proprio legale rappresentante, gli impianti sportivi sopra citati siti in frazione Castellano e composti da:

- campo tennis.
- spogliatoio campo sportivo.

- campo calcio.

- campo bocce.

1) L'affido viene effettuato nello stato di fatto in cui gli impianti si trovano, con tutti gli annessi e connessi, come da verbale inventario di data 30.04.1996 qui allegato sub "A" e formante parte integrale del presente atto.

2) La concessione ha durata mesi 6 con decorrenza 01.05.1996 e scadenza 31.10.1996.

3) Non è consentito alcun rinnovo tacito.

4) E' espressamente vietata ogni forma di sub concessione e subaffitto, pena l'immediata rescissione del contratto con accollo di danni a carico del concessionario.

5) Trattandosi di soggetto gestore non avente esclusive o prevalenti finalità di lucro, non è richiesto alcun canone ed il Comune, a fronte dell'impegno del C.R.C.S., si obbliga ad erogare allo stesso un contributo mensile pari a L. 700.000.- (totali L. 4.200.000.-) di cui il 50% verrà erogato entro il mese di maggio e il restante 50% a saldo entro fine novembre.

6) Gli orari di utilizzo dell'impianto, le fasce orarie, di apertura al pubblico, le tariffe, come stabilite in 1^a istanza dal Consiglio Comunale ed eventualmente aggiornate con delib. giunta, sono precisate nell'allegato "B" al presente atto.

7) L'impianto, avendo destinazione vincolata all'uso sportivo, non può in via generale essere distolto da tale utilizzo. Previ accordi con l'amministrazione può essere consentito per periodi limitati nel

tempo o per singole manifestazioni anche di carattere non sportivo, un utilizzo diverso sia da parte del concessionario che di soggetti terzi dallo stesso individuati.

8) E' consentito all'amministrazione, previ accordi con il concessionario, l'utilizzo gratuito, per propri fini istituzionali, dell'impianto. E' altresì consentito l'utilizzo con tariffazione agevolata per finalità sociali, didattiche, culturali da parte di soggetti terzi segnalati dall'amministrazione. In entrambi i casi comunque, nel rispetto della destinazione vincolata dell'impianto, ciò può essere concesso solo per periodi limitati e predeterminati e secondo la casistica di cui all'allegato "C" al presente atto.

9) A garanzia del corretto e razionale utilizzo dell'impianto affidato in gestione, il concessionario si obbliga sin d'ora:

- a mantenere gli impianti, immobili e strutture affidate, in perfetto stato di manutenzione;
- a curare costantemente pulizia, manutenzione e custodia degli stessi;
- a segnalare all'amministrazione concedente in via immediata danni alle strutture, accollandosi sin d'ora l'onere del ripristino e della eventuale rifusione monetaria, rispondendo in ciò anche per fatti di terzi utilizzatori, cagionati durante le ore di apertura al pubblico (esclusi i casi di cui all'art. 9 e allegato "C");

Tutto ciò come meglio descritto e precisato nell'allegato sub "D" al presente atto.

11) A garanzia dell'amministrazione, con la firma del presente atto il

concessionario deposita anche copia di idonea polizza assicurativa R.C. onnicomprensiva, sub. allegato "E", con massimali di copertura previamente concordati con l'amministrazione.

12) Si intendono parti integranti e sostanziali del presente atto, benché non allegati, con obbligo comunque del rispetto dei principi in essi contenuti, il regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali e il collegato capitolato d'oneri per la gestione degli stessi.

13) Ferma restando la causa di rescissione contemplata al precedente art. 5 le cause di risoluzione contrattuale, nonché le modalità di loro applicazione, sono contemplate all'allegato sub "F" al presente atto e si intendono sin d'ora integralmente accettare con la firma dello stesso.

14) Per ogni violazione dei principi di cui al regolamento e capitolato citati all'art. 12 o delle norme contenute nel presente atto, previa diffida formale con contestazione specifica d'addebito, scaduto il termine assegnato per l'inoltro di controdeduzioni, in assenza o incompletezza delle stesse o riconosciuta loro non validità, è comminata a carico della parte inadempiente una sanzione pecuniaria da L. 100.000.- a L. 500.000.- secondo la gravità del caso, fermo restando comunque, la facoltà di attivare la risoluzione o il recesso contrattuale.

15) Nei casi di cui al precedente articolo e comunque in ogni caso di controversia, le parti hanno facoltà di dirimere la questione avvalendosi del collegio arbitrale di cui all'art.8 del capitolato

d'oneri approvato con delibera consiliare n° 83/95.

16) Ogni eventuale intervento di miglioramento strutturale o di manutenzione straordinaria a carico dell'impianto che si rendesse necessario, si intende sin d'ora a carico dell'ente proprietario e verrà previamente concordato con il concessionario. Anche per i fini di cui sopra allo stesso incombe l'onere di presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno di affido della gestione, idonea relazione evidenziante l'andamento della stessa, problemi ed esigenze, proposte di razionalizzazione e intervento.

17) Il presente atto, previa accettazione espressa delle parti a mezzo sottoscrizione dello stesso e di tutti gli allegati, si intende sin d'ora avere forza e valore di contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese annesse e conseguenti sono sin d'ora a carico del concessionario con rinuncia a ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell'amministrazione concedente.

Letto, accettato, sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale

IL SINDACO

Giordani dott. Mariano

Per il C.R.C.S.

Il legale rappresentante

Catarci Mauro

IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLANO

Allegato “**A**” all’atto di concessione dd. _____

VERBALE INVENTARIO

- ◆ 3 sacchi terra bocce.
- ◆ 1 carrello per spazzatura.
- ◆ 1 frigorifero.
- ◆ 2 reti per pallamano.
- ◆ 1 rete tennis.
- ◆ 1 rete pallavolo.
- ◆ 1 lettino per massaggio.
- ◆ 18 sedie.
- ◆ 2 cattedre.
- ◆ 2 attaccapanni per spogliatoi.

IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLANO

Allegato “**B**” all’atto di concessione dd. _____

**ORARI UTILIZZO DELL’IMPIANTO,
FASCE DI APERTURA AL PUBBLICO, TARIFFE**

- ◆ Orario di apertura giornaliero: 10.00 - 22.30.
- ◆ Prolungamento dello stesso in caso di manifestazioni.
- ◆ Tariffa oraria unica tennis, calcetto, pallavolo, pallamano L. 2.000.- a persona.

IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLANO

Allegato “C” all’atto di concessione dd. _____

**SOGGETTI UTILIZZATORI PARTICOLARI
A TITOLO GRATUITO O AGEVOLATO**

- ◆ Amministrazione Comunale.
- ◆ Rappresentanze scolastiche.
- ◆ Ospiti della cittadina gemellata di Stockstadt am Rhein.
- ◆ Altri soggetti perseguenti attività culturali educative, didattiche in genere da individuarsi volta per volta.

N.B. L’utilizzo diretto da parte del Comune, previ accordi con il C.R.C.S. e congruo preavviso, è gratuito, idem per le scolaresche e ospiti gemellaggio, per incontri sportivi ufficiali e/o gare giovanili. In tutti gli altri casi lo sconto sulle normali tariffe verrà concordato direttamente dagli interessati con il C.R.C.S..

IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLANO

Allegato “D” all’atto di concessione dd. _____

OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO

- ◆ Attivazione recapito telefonico presso un locale pubblico a Castellano.
- ◆ Predisposizione tabellone per prenotazioni settimanali.
- ◆ Sorveglianza e pulizia terreno di gioco.
- ◆ Manutenzione ordinaria recinzioni e reti.
- ◆ Apertura spogliatoi durante le manifestazioni.
- ◆ Sorveglianza e pulizia degli stessi con tinteggiatura almeno una volta all’anno.
- ◆ Idem per i servizi igienici.
- ◆ Accordi preventivi con Associazioni richiedenti l’utilizzo degli impianti.
- ◆ Divieto di subaffitto o concessione degli impianti.
- ◆ Assunzione di responsabilità diretta per danni agli immobili e/o strutture derivanti dall’utilizzo.
- ◆ Idonea copertura assicurativa R.C..
- ◆ Redazione alla fine del periodo di concessione di dettagliata relazione sulla gestione.

COMUNE DI VILLA LAGARINA

PROVINCIA DI TRENTO

IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLANO

Allegato “E” all’atto di concessione dd. _____

**RIASSUNTO GARANZIE ASSICURATIVE
E CONTENUTI PRINCIPALI DELLE STESSE**

(vedasi copia polizza depositata in Comune alla firma della concessione)

IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLANO

Allegato "F" all'atto di concessione dd. _____

**CAUSE DI RESCISSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
E MODALITÀ' DI ATTIVAZIONE DELLE STESSE**

1. Rescissione immediata in caso di subconcessione.
2. Risoluzione contrattuale, previo preavviso di mezzo R.A.R. almeno di un mese, nei seguenti casi:
 - A) Grave inottemperanza ai contenuti dell'atto di concessione, del regolamento impianti sportivi, del capitolato d'oneri connesso.
 - B) Inottemperanza alle decisioni del collegio arbitrale di cui all'art. 8 del capitolato d'oneri.
 - C) Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14 dell'atto di concessione.
 - D) Mancato accollo e ripristino dei danni evidenziati e segnalati all'amministrazione (vedi art. 9).
 - E) Mancato rispetto in via continuativa della destinazione vincolata all'uso sportivo, dell'impianto.
 - F) Mancata corresponsione entro i termini prefissati del contributo eventualmente concordato, da parte del Comune.